

DOT. FAVARETTO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Causa n. RG

Presidente **Delegato** Dr.

Udi en ma

MEMORIA DI COSTITUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 707 C.P.C.

per **CAIO** nato a il C.F.:....., residente a via n....., rappresentato e difeso dall'avv. Sempronio, C.F.....presso il cui studio in Venezia-Mestre è elettivamente domiciliato e presso il quale al n. di fax potranno essere eseguite le comunicazioni da parte della cancelleria, giusta mandato a margine del presente atto

contro

TIZIA con l'avv.

*** **

Con ricorso depositato il **Tizia** ricorre avanti l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la separazione giudiziale dal marito, qui deducente, con affidamento a proprio favore dei figli minori, salvo quello condiviso ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa coniugale e con l'imposizione a carico del marito di un assegno mensile di €..... a favore dei figli e di €..... a favore della moglie.

✓⁹ deve resistere e contestare le domande soprattutto in relazione ai presupposti che hanno determinato la moglie a presentare la richiesta di separazione giudiziale.

MANDATO

Io sottoscritto **Caio**, nato a...il...via... residente... in via...delego l'avv.to Sempronio del Foro di a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado dello stesso, anche di appello, conferendogli ogni facoltà del mandato alle liti a norma dell'art.84 c.p.c. compresa chiamare terzi in causa, conciliare, rinunciare agli atti e accettare rinunce, incassare e quietanzare, deferire e riferire giuramenti, farsi sostituire da altri procuratori cui vengono date le stesse facoltà. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato in,

Caio

E' autografa

avv. Sempronio

Contesta, in particolare, che la prosecuzione della convivenza sia stata determinata da propria colpa, atteso che :

IN LINEA DI FATTO

le cose sono andate in modo ben diverso e riconducono alla ricorrente la responsabilità del naufragio del rapporto coniugale, determinato dalle continue e ripetute relazioni affettive extraconiugali della signora Tizia che via via hanno deteriorato il rapporto in modo irrimediabile, rendendo la convivenza intollerabile.

In particolare ricorda il resistente di un episodio avvenuto il giorno 13 settembre dell'anno 1990, giorno in cui il signor Mevio si presentava al ristorante in cui Caio cenava con la moglie, consuoceri, genero e figli, pretendendo di prendere posto a tavola, in modo arrogante ed insolente, ed assolutamente privo di dignità e rispetto nei confronti del resistente, che, già fortemente imbarazzato dalla situazione nemmeno troppo celata dalla moglie e da Mevio, doveva subire l'ulteriore umiliazione di una scenata in pubblico.

Caio si vedeva costretto, al fine di evitare ripercussioni, prevalentemente nei confronti dei figli presenti, a farlo allontanare dal locale.

Non bastando ciò, la moglie decideva, senza alcun pudore e contegno, di accompagnarlo fuori e non tornando più nel locale, facendosi trovare più tardi in compagnia dello stesso poco distante dal locale.

In altre occasioni Caio, in compagnia del figlio, aveva incontrato la moglie con Mevio e vi erano stati scambi di battute, ma la moglie in

nessuna occasione si separava da Mevio per seguire il marito a casa, rientrandovi solamente più tardi.

Tale patrocínio deve poi sottolineare quanto tale situazione (si) di documento non solo per il marito, ma soprattutto per i figli, che, già da soli hanno da tempo compreso l'atteggiamento della madre, ed in più di un'occasione con ella litigano, incapaci di comprendere quali siano le intenzioni della madre e la sorte della propria famiglia;

E' anche accaduto che Mevio telefonasse a casa e giungesse a minacciare verbalmente il marito che aveva risposto al telefono.

Di tali fatti il resistente si riserva ampia prova nel giudizio di merito per ogni pronuncia conseguente in ordine alla addebitabilità della separazione anche agli effetti della sua incidenza sulle definitive statuizioni di ordine economico.

LA GRAVITA' DELLE OFFESE RECAE AL MARITO CAIO

Il comportamento tenuto da Fizia assolutamente irrispettoso del rapporto che la lega con il marito e privo di qualunque scrupolo, anche meramente educativo, nei confronti dei figli, è gravemente offensivo nei confronti del marito, atteso che la relazione, che ormai si perpetra con Mevio è tutt'oggi portata sotto i riflettori dagli stessi coinvolti, per loro stessa volontà, creando un evidente danno alla reputazione del resistente, atteso che gli stessi frequentano, senza alcuna riserva o timore, gli stessi ambienti nei quali il marito, amici e spesso parenti si intrattengono. Ci riferiamo in particolare a ristoranti, strade di principale passaggio etc..

Le abitudini di Tizia sono diventate intollerabili ed assolutamente inadeguate anche solo a stimolare comprensione da parte del marito, atteso che la stessa esce di casa tutti i pomeriggi, essendo completamente irreperibile e torna a sera inoltrata, tanto chè gli stessi figli hanno stigmatizzato il suo comportamento con lettera al padre in data 22.10.1990, nella quale tutti i fatti esposti in tale comparsa sono dagli stessi confermati (doc.1).

Caio dal momento in cui la relazione extraconiugale ha avuto inizio, ha sempre tenuto un comportamento assolutamente in linea con i propri doveri di padre e marito, anche pregando la moglie di porre termine alla relazione intrapresa e di tornare nuovamente ad occuparsi dei propri doveri coniugali e materni, ma ricevendo dalla stessa un netto rifiuto.

LA PRESUNTA INDIGENZA DEL MARITO

Solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che la situazione economica del marito è assolutamente stabile, ed egli stesso non versa in stato di indigenza come si vorrebbe far credere.

E' lo stesso, infatti, che paga tutti i conti, compresa la parcella del precedente difensore.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

Il resistente deve chiedere l'assegnazione della casa coniugale nell'interesse dei figli, atteso che :

- La casa coniugale è stata intergalmente pagata dal resistente, che si è anche occupato di tutte le operazioni di restauro (docc. 2-10).

- Il figlio che ha vissuto sotto il tetto coniugale con i genitori, si rifiuta nel modo più assoluto di continuare la propria convivenza con la madre, anche alla luce delle rimostranze sul comportamento della stessa, esposte al padre (cfr.doc.1).
- Il procedimento per la separazione giudiziale è stato intrapreso da Tizia, che, per coerenza dovrebbe lasciare la casa.

LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RESISTENTE

I redditi del resistente sono quelli risultanti dalle denunce in relazione alle quali ha denunciato per l'anno (Unico) un reddito complessivo lordo di €.....

Le proprietà immobiliari sono costituite dalla metà della casa coniugale, che il resistente ha acquistato da solo, senza alcuna aiuto da parte della moglie, e dalla proprietà di un altro appartamento, che non è tuttavia fonte di reddito per il resistente, atteso che è abitato dalla madre di lui.

Le altre presunte fonti di reddito di natura immobiliare, così come rappresentate dalla ricorrente, sono costituite da operazioni di sussidio ad una compravendita effettuata nell'interesse del padre del resistente, immobile venduto l'anno successivo, del quale si allega l'atto di vendita(doc.11)

La vendita di altre proprietà immobiliari erano invece servite per pagare debiti sorti a seguito di una ristrutturazione della casa coniugale (cfr.docc.2-10).

Altri immobili sono intestati al resistente solo per la nuda proprietà, mentre l'usufrutto resta intestato alla madre di lui. Si allegano visure RR.II. di Venezia (docc.12-13).

La madre del resistente è ancora viva, e gode, fortunatamente di ottima salute, dunque la condizione del figlio, di diventare proprietario per l'intero degli immobili di cui è causa, è certamente lontana.

Per quanto precede, le richieste economiche della ricorrente sono sicuramente sproporzionate sia in relazione alla situazione reddituale del resistente sia in relazione alle attuali esigenze della famiglia e considerato anche il tenore di vita tenuto negli anni precedenti.

A ciò va aggiunto che l'addebito della separazione alla moglie non potrà non incidere sul preteso riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di costei, se ed in quanto ne sussistano i presupposti che, per le ragioni esposte, vengono comunque contestati.

Il resistente deve altresì contestare la richiesta della contribuzione in misura pari al 70% delle spese straordinarie, alle quali i coniugi dovranno invece concorrere in misura identica per quanto riguarda quelle relative ai minori, mentre dovranno provvedere integralmente a quelle proprie.

Per quanto sopra, Caio come rappresentato e difeso, con riserva di ogni integrazione e deduzione ulteriore

CHIEDE

all'Ill.mo Signor Presidente di voler emanare i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti

- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
- Assegnarsi a Caio la casa coniugale sita in Via con garage di pertinenza, così censita al NCEU di, sez., Zona Censuaria, Foglio: mapp..... sub p....., cat.

....., cl....., vani; mapp..... sub p.t., cat.,
 cl....., mq.; con quanto in essa contenuto.

- Disporsi a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno il concorso alle spese straordinarie dei figli per queste intendendosi quelle scolastiche, ricreative, mediche anche odontoiatriche.

affidamento

e, nel merito, riservata ogni ulteriore ed anche diversa domanda nei termini di rito, al Tribunale di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta

- Dichiararsi con sentenza non definitiva la separazione tra, nato a..... il C.F.:....., e Tizia, nata a il, C.F.:, autorizzandosi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo reciproco di comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio anche temporaneo, e proseguito il giudizio
- pronunciarsi nei confronti di l'addebito della separazione.
- Assegnarsi a Caio la casa coniugale sita in Via con garage di pertinenza, così censita al NCEU di, sez., Zona Censuaria, Foglio: mapp..... sub p....., cat., cl....., vani; mapp..... sub p.t., cat., cl....., mq.; con quanto in essa contenuto.
- ~~Disporsi a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno il concorso alle spese straordinarie dei figli per queste intendendosi quelle scolastiche, ricreative, mediche anche odontoiatriche.~~

➤ Spese del giudizio rifuse

In via istruttoria

Si depositano i seguenti documenti:

1. Lettera figli a padre;
- 2-10. Fatture restauri;
11. Atto di vendita immobile padre;
- 12-13. Visure RR.II.;

Richiesta di esibizione

Venezia, 30 marzo 2010

Avv. Sempronio